



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

16. La Santità di Nostro &c. Epistola qua Nuncio Apostolico in Regno  
Neapolitano jussu Summi Pontificis mandatur, ut omnibus Vicariis  
Capitularibus ejusdem Regni Pontificio nomine inhibeat, ne ...

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)



1701.

rabile, e mostrino anche estermamente di starvi presenti non pure col corpo, mà eziandio colla mente, e con divoto affetto del cuore.

VII. Ordini altresì agli Ecclesiastici, che nella divozione, modestia, e decoro in celebrare i Divini Uffizii, ed esercitare le altre Sagre Funzioni si portino in guisa, che non habiano à fogggiacere alla maledizione intimata da Dio à chi fa l'opera sua neglentemente, e si tolga alli Secolari ogni occasione di scandalo, e di mal'esempio.

VIII. Proveda parimente, che la stessa modestia, e divozione si offervi dal Clero, e dal Popolo nelle Processioni Ecclesiastiche, le quali essendo istituite per implorar grazie, e misericordie dal Signore, e per ringraziamento de Beneficii da Sua Divina Maestà ricevuti devono essere accompagnate non da discorsi vani, e portamenti indecenti, che pur troppo si vedono, comme se si andasse à diporto, mà da orazioni, & altri atti di Christiana divozione, che possono essere graditi dal Signore Iddio, secondo l'intenzione di Santa Chiesa.

IX. Molto più si faccia ciò osservare, quando nelle dette Processioni si porta il Santissimo Sacramento, ò nelle Feste solenni, ò il Santo Viatico à gl'Infermi: Nella quale occasione farà molto lo devole, che per quanto potrà, procuri d'introdurre nella sua Diocesi l'osservanza delle Regole, ed Istruzioni sopra di ciò promulgate in quest' Alma Città di Roma l'Anno 1695. per ordine della santa memoria di Papa Innocenzo XII., eccitando li Fedeli à rendere in quella Sacra Azzione ogni più divoto ossequio al Venerabilissimo Sacramento dell'Altare, anche per conseguire li tesori Spirituali delle Sante Indulgenze à tal'effetto concedute da Sommi Pontefici, e specialmente dalla santa memoria di Papa Innocenzo XI., e successivamente dall'istesso Innocenzo XII.

X. Procuri, che le Feste, e Solennità si celebrino con modestia, e divozione, e senza spettacoli, conviti smoderati, e profanità vietate da i Sagri Canonici, e che nelle musiche si offervi il decoro Ecclesiastico, senza mescolanza di parole non usate dalla Chiesa. In tali solennità, ancorche maggiori, li Divini Uffizii, e Messe cantate si celebrino secondo gli approvati Sagri Riti, ed all'hore prescritte dalle Rubriche, in modo che le Messe cantate non si prolunghino più che al mezzo giorno, ed i Vespri, e le Compiete, oltre il tramontar del Sole: Avvertendo, che alle 24. hore terminati siano tutti i Divini Uffizii, ed ogni altra sacra Funzione, e nella medesima hora siano ferrate tutte le Chiese: E questa regola debba anco esattamente praticarsi in vestizioni, e velazioni delle Monache.

XI. In caso di trasgressione circa le predette cose minacci con publici Editti, ò in altre maniere, che stimerà più proprie gravi pene: & anco di prohibire le sopradette Funzioni, e Feste e di sottoporre in caso di bisogno all'Interdetto Ecclesiastico le medesime Chiese.

XII. Proibisca onninamente, e sotto gravi pene alli Poveri, ed alli Mendicanti l'andar cercando limosina per le Chiese, nascendoda ciò un gran disturbo alli Divini Uffizii, ed alle orazioni de' Fedeli.

XIII. Ordini alli Parochi invigilare, e correggere li Delinquenti circa tutte le cose suddette, e bisognando il denunciarli al suo Tribunale, e castighi li stessi Parochi, quando in ciò manchino.

XIV. Intimi la medesima vigilanza, ed attenzione alli Superiori Regolari per le Chiese loro, ed in caso di contraventione, negligenza, oltre gl'atri rimedii prescritti da Sacri Canonici, ne dia parte à questa Sacra Congregazione, che

punità medesimi Superiori, anco con la privazione de'loro Uffizii, ed altre pene più gravi.

Confida la Santità di Nostro Signore, che basterà questo semplice eccitamento al zelo di V. S. per animarla à compire esattamente in questa parte al suo debito Pastorale, per non essere incolpata al Tribunale di Dio di haver taciuto, quando conveniva alzar le voce, e la mano contro i Profanatori del Santuario, e che però farà ella per impiegare ogni studio, à fine di provedere ad un disordine sì importante, e sì scandaloso, che in realtà ferisce il Paterno cuore della Santità Sua, la quale è risoluta di fare quanto è possibile dal canto suo, acciocchè, si tolga questa abominazione dal luogo Santo, e che la nostra Italia, in cui risiede il Capo visibile della Chiesa, e possa, come sotto i suoi occhi, possa anco in questa materia del rispetto alle Chiese fervire di esempio à tutte l'altre Nazioni del Christianesimo, ed in tal maniera preservarsi da quei flagelli, che per castigo delle nostre colpe pur troppo ci vengono presentemente minacciati dalla Divina Giustizia. Roma 26. Luglio 1701.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

G. D. Paracciani Prosegretario.

## EPISTOLA

Qua Nuncio Apostolico in Regno Neapolitano jussu Summi Pontificis mandatur, ut omnibus Vicariis Capitalibus ejusdem Regni Pontificio nomine inhibeat, ne literas Dimissorias pro prima clericali Tonsura, aliisque Ordinibus cuicumque concedant, tametsi annus à die vacationis Ecclesiarum elapsus sit, absque specialia facultate Sacrae Congregationis.

LA Santità di Nostro Signore hà ordinato d'ingungere à V. S. affinché con lettera circolare proibisca in nome della Santità Sua à tutti li Vicarii Capitalari di cotesso Regno il concedere le lettere Dimissoriali per la prima Tonsura, ed altri Ordini, quantunque sia passato l'anno della vacanza delle Chiese, senza speciale licenza di questa Sacra Congregazione sopra li negozii de' Vescovi, e Regolari; obbedisco al supremo comando di Sua Beatitudine. E le prego &c. Roma 9. Settembre 1701.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

G. D. Paracciani Prosegretario.

## EPISTOLA

Qua praecedens Mandatum Nuncio Apostolico in Regno Neapolitano injunctum instauratur, & ad Vicarios Capitulares, & Apostolicos Ecclesiarum, quarum vacatio post illud contigerat, extenditur.

Con lettera delli 9. Settembre prossimo passato per comandamento espresso della Santità di Nostro Signore fu ingiunto à Monsignor Arcivescovo di Cesarea Antecessore di V. S. di proibire in nome della Santità sua à tutti li Vicarii Capitalari di cotesso Regno il concedere le lettere Dimissoriali per la prima Tonsura, ed altri Ordini, quantunque fosse trascorso l'anno

della